



BANCA POPOLARE DI MANTOVA

 GRUPPO BPIEMME

**PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA: NOMINA, DELL'INTERO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLO STATUTO
SOCIALE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 125-TER, D.LGS N. 58/98**

Signori Soci,

Vi rammentiamo che con la presente Assemblea viene a scadere il mandato annuale conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione dalla precedente Assemblea del 21 aprile 2010.

Pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto (come da ultimo modificato dall'Assemblea dei Soci del 16 settembre 2010), la presente Assemblea è chiamata a procedere al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che, ai sensi dello Statuto, gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Per opportuna informazione, trattandosi anche in parte di nuove previsioni introdotte dalla ricordata Assemblea dello scorso settembre, e che trovano quindi nella riunione odierna la loro prima applicazione, vengono di seguito sintetizzate le principali disposizioni statutarie afferenti la composizione e la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le quali risultano così articolate:

- a) il Consiglio è composto da un numero fisso di Amministratori pari a nove;
- b) almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, co. 4, D. Lgs. 58/1998 (e successive modifiche);
- c) l'Assemblea nomina gli Amministratori sulla base di liste di candidati presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. A tal fine, ogni socio che da solo o congiuntamente con altri detenga almeno 5 % del capitale sociale avente diritto al voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico (unitamente ai curricula di ciascun candidato e alle ulteriori informazioni previste dalla normativa vigente) presso la sede sociale e sul sito internet della Banca il giorno 13 aprile 2011;
- d) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- e) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista;

Alla elezione dei nove Amministratori, si procede come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, sei Amministratori;

- (ii) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, due Amministratori;
- (iii) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore, primo candidato della lista stessa;
- (iv) nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, tutti gli Amministratori verranno scelti all'interno di tale lista. Nel caso in cui siano state presentate due liste, dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti tre Amministratori.

Si ricorda che il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dal nominando Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto sociale.

Per opportuna conoscenza si rende noto che – in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3, delle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008 – il Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2009 ha definito i criteri generali per la determinazione del numero massimo degli incarichi dei propri componenti che si riportano nella seguente tabella:

Punteggio massimo raggiungibile dal singolo Amministratore	8
Incarichi in società con azioni quotate in mercati regolamentati (emittenti)	1
Incarichi in società non quotate in Italia ma soggette ad autorità regolatrice (Banca d'Italia, Consob, Isvap)	0,60
Società quotate in altro paese comunitario (art. 119 TUF)	0,60
Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (art. 116 TUF)	0,60
Società di grandi dimensioni, ossia società che supera almeno due dei tre seguenti parametri: 250 dipendenti; 50 milioni di Euro di ricavi; 43 milioni di Euro di attivo di bilancio)	0,40

Nota. Tutti i valori vanno ridotti alla metà qualora: (i) l'amministratore, salvo il caso ricopra la carica di Presidente, non sia titolare di deleghe gestionali e/o operative; (ii) si tratti di società sottoposta ad altrui direzione e coordinamento, e l'amministratore sia anche amministratore della controllante.

Milano, 16 marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione